

399432

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

CONTRATTO DI LOCAZIONE

N. **4996** di Repertorio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

L'anno millenovecentosessanta **sette**, addì **13**

del mese di **Giugno** in **Brindisi**
Dott. Ing. Giovanni Roma tecnico

Avanti a me ~~Assessore alla Provincia di Brindisi~~ Direttore generale dello
con ordinanza del Presidente

I.A.C.P. di Brindisi, autorizzato dal Consiglio di Amministrazione
n. 5/67 del 31/5/1967

di detto Istituto, ~~con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5/67 del 31/5/1967~~ alla stipula dei

contratti ai sensi degli artt. 151 e 153 del T.U. sull'Edilizia popolare
ed economica approvato con R. D. 28-4-1938, n. 1165, richiamati in
vigore dall'Art. 8 della Legge 2-7-1949, n. 408, sono personalmente
comparsi:

a) — Il Sig. Com.te Ubaldo Vallarino nella qualità di Presidente
dell'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Brindisi nel
cui nome ed interesse agisce;

b) — Il Sig. **SIMEO SARDELLA** domiciliato
e residente in **Brindisi**;

i quali convengono e stipulano quanto appresso:

1°) — Il Sig. Com.te Ubaldo Vallarino nella sua espressa qua-
lità, dà e cede in locazione all'altro costituito Sig. **Simeo Sardella**

l'appartamento n. **7**,
piano , scala **A** facente parte del **250**etto delle

23-6-1967

Registrato a Brindisi li

el N. **1344** Mod. 1 Vol.

Esatte lire

Ubaldo Vallarino

IL DIRETTORE DI

Ho illeggibile

In caso di ritardo nel pagamento dei canoni saranno applicati gli interessi di mora del 7% sull'ammontare dovuto e non pagato alla scadenza, salva ed imputata ogni azione di legge per il recupero delle mensilità scadute e il rilascio per morosità che lo I.A.C.P. ipso jure potrà intimare all'inquilino.

5) — Nella pigione non sono compresi il consumo dell'energia elettrica e quello dell'acqua, normale e di eccedenza, che saranno a carico del locatario, il quale pagherà il primo direttamente alla Società elettrica fornitrice e rimborserà il secondo all'Istituto nella misura fissata dall'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese.

Non sono, inoltre comprese le spese per portierato, per pulizia e luce delle scale e degli spazi comuni, nonché per diritti di esazione a domicilio, i cui servizi, semprechè istituiti dall'Istituto e funzionanti, cadono a totale carico del locatario.

6) — Il locatario si obbliga ad osservare i precetti fissati dall'Art. 1587 del Codice Civile.

7) — I locali affittati dovranno destinarsi ad esclusivo uso di abitazione. Una diversa destinazione, in tutto o in parte dei locali medesimi, senza il consenso scritto del rappresentante dell'Istituto, o la concessione o cessione o sublocazione totale o parziale di essi a qualsiasi titolo, con o senza mobili, a persone diverse dall'in-

statario del contratto e da quelle con lui conviventi risultanti dalle indicazioni elencate al successivo art. 21, importerà ipso jure la

risoluzione del contratto, con tutte le conseguenze di legge.

8) — L'alloggio viene consegnato al locatario — che ne dà

c. c., occorrendo al locatore di fare fabbricare o di fare effettuare

riparazioni o miglioramenti tanto nei locali affittati, quanto all'in-

tero immobile, il locatario non potrà impedirlo, né pretendere com-
penso alcuno, né elevare qualsivoglia pretesa.

Ove, in assenza del locatario, si rendano necessarie riparazioni

che non possono essere in alcun modo differite, senza compromet-

tere la sicurezza dell'immobile e l'incolumità dei terzi, l'Istituto è

autorizzato a far aprire i locali affittati ed a provvedere alle opere

necessarie, il cui onere sarà sostenuto dal locatario qualora le opere

siano comprese fra quelle poste a suo carico.

13°) — Il locatario dovrà usare la più scrupolosa cura non

solo nell'uso dell'appartamento, ma anche dei locali di uso comune.

Inoltre, non potrà tenere depositi di materie infiammabili in quan-

tità superiore a quella occorrente per usi domestici; dovrà evitare

di collocare vasi e cassette da fiori non convenientemente assicurati

ai davanzali, e, comunque, in caso di danni a persone e cose ne

risponderà personalmente a tutti gli effetti civili e penali.

Il locatario stesso dovrà avere cura di usare quelle precauzioni

e quegli accorgimenti atti a garantire la cordiale convivenza e la

tranquillità reciproca, impedendo, altresì, nel caso abbia bambini,

che questi arrecino danni agli immobili e molestia ai vicini; ri-

spondendone personalmente a norma dell'Art. 2048 codice civile.

E' fatto obbligo al locatario medesimo di osservare i regola-

menti municipali riguardanti la pulizia e l'igiene, nonché le ordi-

nanze emanate in proposito dalle competenti Autorità.

parti costituite.

Tutte le spese di bollo e di registro del presente contratto, sue rinnovazioni e conseguenti a quelle di quietanza, sono a carico del locatario con le agevolazioni di cui all'art. unico della Legge 24 novembre 1961, n. 1283 e successive modificazioni.

19°) — A tutti gli effetti del presente atto le parti convengono espressamente che il Foro competente sarà quello di Brindisi, e per la notifica degli atti al locatario le parti convengono che essa sia compiuta presso l'alloggio a lui locato, anche se non occupato.

20°) — E' a carico del locatario l'imposta generale sull'entrata, se dovuta, nella misura stabilita dalle disposizioni di legge in materia.

21°) — Il locatario dichiara che la sua famiglia è composta da sè medesimo e dalle seguenti persone, e si obbliga di denunziare all'Istituto ogni successiva modifica od aggiunta:

Fatto, letto e confermato il presente contratto viene firmato dalle costituite parti e da me Funzionario rogante.

f.to: Ubaldo Vallarino

" : Sardella Simeo

" : Dott. Ing. Giovanni Roma, funzionario rogante . -